

Decreto sulle Liberalizzazioni: si mette mano al testo del Codice dei Contratti



**Scritto da Alessandro Bonanni www.contratti-pubblici.it
Mercoledì 01 Febbraio 2012 07:37**



A breve distanza dal "salvifico" D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (c.d. "Salva-Italia"), si delineano altri massicci interventi normativi del Governo adottati con decretazione d'urgenza.

Viene oggi in rilievo il D.L. n. 1 del 24.1.2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. "Cresci-Italia" o "Decreto sulle liberalizzazioni", pubblicato sulla GURI n. 19 del 24.1.2012 - Suppl. Ord. n.18).

Le nuove norme di maggiore interesse, per quanto riguarda i contratti pubblici, sono le seguenti:

- Devoluzione alle sezioni specializzate in materia di imprese delle controversie "relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario" (art. 2 - Tribunale delle imprese). La disposizione, almeno ad una prima lettura, evidenzia dubbi di incostituzionalità ed irragionevolezza, atteso che il criterio puramente soggettivo del riparto della competenza alle sezioni specializzate (cause relative a contratti pubblici in cui siano una parte società per azioni o in accomandita per azioni), non coincide affatto con un profilo giuridico di "specialità" (il quale risiede esclusivamente nel contenuto oggettivo della materia da trattare, cioè l'esecuzione dei contratti pubblici, e non nella natura soggettiva dei litisconsorti). In altre parole, non esiste alcuna apprezzabile differenza giuridica, in una lite relativa all'esecuzione di un contratto pubblico, nel caso in cui sia parte di essa una S.p.A. o una S.r.l. o una S.n.c., o una ditta individuale. Appare dunque del tutto inspiegabile e disparitaria la scelta di devolvere ad una sezione specializzata le sole cause in materia di contratti pubblici in cui sia parte una "una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile".
- Modifiche al D.L. 138/2011, al D.Lgs. 267/2000, al D.Lgs. 152/2006 e al D.L. 201/2011 in materia di servizi pubblici locali, finalizzate a promuovere la concorrenza (art. 25; si segnala, peraltro, che il testo dell'articolo in questione, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sembra contenere dei grossolani errori formali che rendono non pienamente intelligibili le modifiche apportate).
- Sostituzione dell'art. 157 del Codice dei Contratti, al fine di disciplinare l'emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto (art. 41).
- Modifiche al (già recentemente rivisitato) art. 175 del Codice dei Contratti, allo scopo di "alleggerire ed integrare la disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche" (art. 42).
- Disposizioni speciali per l'affidamento in regime di project financing della realizzazione di infrastrutture carcerarie (art. 43).
- Introduzione, nell'ambito della disciplina codicistica sui contratti pubblici, del nuovo istituto del "Contratto di disponibilità", che si configura come "contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti" (art. 44).
- Viene specificata (senza apportare modifiche dirette al D.Lgs. 163/2006, e dunque in deroga alla codificazione della materia dei contratti pubblici) la "Documentazione a corredo del

PEF per le opere di interesse strategico" (art. 45).

- Viene modificato l'art. 58 del Codice dei Contratti al fine di preconizzare nuove disposizioni "attuative" del dialogo competitivo che si concreteranno – pare -attraverso future (?) modifiche al regolamento D.P.R. 207/2010 (art. 46).
- Viene modificato l'importo della quota totale prevista in progetto delle somme da destinare all'abbellimento dei nuovi edifici (art. 47).
- Vengono modificati gli artt. 144 e 159 del Codice dei Contratti in materia di concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche (art. 50).
- Viene modificato l'art. 253, comma 25, del Codice dei Contratti al fine di aumentare sino al 50% (a decorrere dal 1° gennaio 2015) la quota di affidamento a terzi dei lavori relativi alle concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002 (art. 51).
- Vengono modificati gli artt. 93 e 97 del Codice dei Contratti e l'art. 15 D.P.R. 207/2010, al fine di semplificare la redazione dei progetti delle opere pubbliche ed accelerarne l'approvazione (art. 52).
- Sono previste disposizioni per l'allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali (art. 53).
- Viene introdotto la possibilità, per gli enti locali, di emettere obbligazioni di scopo garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche (art. 54).
- Viene (nuovamente) modificato l'art. 177 del Codice dei Contratti per consentire l'affidamento delle concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo (art. 55).

Quanto all'entrata in vigore del D.L. 1/2012, essa è stata prevista per il "giorno stesso della sua pubblicazione", vale a dire il 24.1.2012 (cfr. art. 98).

[Alessandro Bonanni](mailto:Alessandro.Bonanni@contratti-pubblici.it)

www.contratti-pubblici.it